

STATUTO



UTPT

Unione Trasporti Pubblici
e Turistici Ticino

1° LUGLIO 2022

STATUTO

I. Denominazione, sede e scopo dell'Associazione

Art. 1 Con la denominazione “Unione Trasporti Pubblici e Turistici – Ticino” è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e 79 del Codice Civile Svizzero, retta dai presenti statuti.
La denominazione abbreviata è “UTPT”.

Art. 2 L’Associazione ha sede presso l’azienda il cui dirigente ne ha assunto la presidenza.

Art. 3 Scopi generali dell’Associazione sono:

- a) tutelare gli interessi del settore e i diritti delle imprese associate di fronte a terzi,
- b) favorire ogni forma di collaborazione tra le imprese associate e con altre associazioni di categoria o affini,
- c) promuovere commercialmente le imprese associate mediante l’istituzione e la vendita di titoli di trasporto comuni,
- d) partecipare ad associazioni, società ed enti che perseguono scopi affini a quelli dell’UTPT, in particolare curare i contatti con le associazioni regionali e nazionali di categoria.

L’Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4 Gli obiettivi particolari dell’Associazione sono:

- a) l’esame e la definizione di accordi in relazione:
 - a1) a questioni di carattere generale, che possono sorgere nei confronti delle Autorità, delle Organizzazioni sindacali, del personale, dei passeggeri o dell’opinione pubblica;
 - a2) a questioni di carattere tariffale, cercando di applicare in modo uniforme eventuali facilitazioni ai passeggeri;

- b) la definizione di accordi e di strategie comuni per una promozione dei trasporti pubblici e turistici, attirando il massimo di utenza ai servizi gestiti dalle imprese associate,
- c) le trattative comuni per la stipulazione del contratto collettivo di lavoro, al quale aderiranno solo le imprese interessate,
- d) le comunicazioni reciproche su tutte le questioni che rivestono interesse per tutte o parte delle imprese associate,
- e) la conciliazione degli interessi reciproci tra gli associati in modo da impedire divergenze, contrasti o concorrenze inammissibili,
- f) la pubblicazione e distribuzione di orari, guide e stampati atti a divulgare e promuovere i servizi offerti,
- g) la coordinazione delle azioni propagandistiche, eventualmente in accordo con gli altri operatori della regione,
- h) la determinazione delle norme disciplinanti la vendita di titoli di trasporto comuni,
- i) l'emissione di permessi temporanei di libera circolazione o per corse singole a favore di personalità eminenti, autorità politiche o rappresentanti degli organi di informazione,
- k) l'emissione di permessi temporanei di libera circolazione per i collaboratori impiegati in pianta stabile presso le imprese associate.

II. Membri

Art. 5 Sono soci fondatori le imprese che figurano nell'allegato A.

Art. 6.1 Può divenire membro UTPT ogni impresa di trasporto pubblico e turistico al beneficio di una concessione o autorizzazione, federale o cantonale, che abbia un'attività nel Canton Ticino.

Art. 6.2 Possono diventare soci sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche che sono vicine all'associazione e/o al settore e che, con un contributo, vogliono promuovere gli obiettivi UTPT.
Non hanno né diritto di voto né di elezione.

Art. 7 Eventuali dimissioni devono essere motivate e inoltrate in forma scritta entro il 30 settembre e hanno effetto al termine dell'anno.

L'impresa dimissionaria è tenuta al pagamento delle tasse sociali e della quota parte degli impegni finanziari per l'intero anno; essa perde qualsiasi diritto sull'attivo dell'Associazione.

Art. 8 L'esclusione di un'impresa associata può avere luogo a causa di:

- a) ritiro o cessazione della concessione o dell'autorizzazione,
- b) inosservanza degli impegni contemplati nel presente statuto.

Art. 9 Gli impegni dell'Associazione sono unicamente garantiti dai beni della stessa; in particolare i suoi membri sono esonerati da ogni responsabilità finanziaria.

III. Durata

Art. 10 La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento potrà essere pronunciato in ogni tempo da un'Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata alle condizioni previste nel presente statuto o per uno dei casi previsti dalla legge (articoli 77-78 CCS).

L'eventuale patrimonio sociale verrà riversato ai membri in parti adeguate.

IV. Organi dell'Associazione

Art. 11 Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) l'Assemblea Generale (AG)
- b) il Comitato Direttivo (CD)
- c) l'Ufficio di Revisione (UR)

Art. 12 L'Assemblea generale viene tenuta almeno una volta all'anno entro il 30 giugno.

I membri vengono convocati dal Comitato Direttivo a mezzo lettera semplice contenente l'elenco delle trattande al più tardi 10 giorni prima della riunione.

I membri che desiderano sottoporre ad esame oggetti non contemplati nell'elenco delle trattande, ne devono dare avviso al Presidente o ad un membro del Comitato Direttivo al più tardi 3 giorni prima della riunione.

In apertura di assemblea, questa deciderà se l'oggetto deve essere incluso nell'ordine del giorno, rinviato a prossima assemblea o trasmesso al Comitato Direttivo.

Rientrano nelle competenze dell'Assemblea Generale:

- a) la determinazione delle strategie dell'Associazione,
- b) l'esame e l'approvazione dei preventivi e dei conti e del bilancio consuntivi,
- c) la fissazione della quota sociale annua (chiave di riparto),
- d) le modifiche dello statuto,
- e) l'istituzione di commissioni speciali,
- f) la nomina:
 - del Presidente, che resta in carica due anni. La carica è rinnovabile di regola al massimo una volta,
 - fino a 6 membri del CD, tenuto conto possibilmente di un'equa ripartizione delle caratteristiche delle imprese affiliate,
 - dell'Ufficio di Revisione,
 - dei membri delle commissioni speciali.
- g) la decisione sull'ammissione e l'esclusione di soci.

Art. 13 L'Assemblea Generale deve essere convocata dal Comitato Direttivo se questi lo ritiene opportuno, oppure quando almeno un quinto dei membri lo richiede, precisandone in forma scritta il motivo e l'elenco degli oggetti da discutere.

Art. 14 Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati all'Assemblea.

A parità di voto è decisivo quello del Presidente.

Ogni membro ha il diritto di farsi rappresentare da un altro membro con procura scritta da produrre al Presidente del giorno all'inizio dell'Assemblea Generale.

Ogni membro presente o rappresentato ha diritto a un voto all'Assemblea Generale.

Per le trattande che coinvolgono finanziariamente solo una parte delle imprese, il diritto di voto è riservato solo a queste imprese, siano esse presenti o rappresentate.

Tutte le imprese presenti all'Assemblea Generale possono contribuire liberamente all'esame delle trattande all'ordine del giorno.

Per modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e l'ammissione di nuovi soci si richiede la maggioranza qualificata dei due terzi.

Art. 15 Il Comitato Direttivo amministra l'associazione e la rappresenta nei confronti di terzi.

In particolare:

a) provvede alla gestione dell'attività della Associazione,

b) evade le pratiche amministrative,

c) fornisce ai membri entro 30 giorni dall'Assemblea il verbale dell'Assemblea Generale,

d) emana eventuali regolamenti,

e) promuove azioni nell'interesse dell'Associazione, secondo gli scopi definiti dallo statuto e dall'Assemblea Generale,

f) assume e gestisce il personale necessario per far fronte ai compiti dell'Associazione, nei limiti del preventivo annuale approvato dall'Assemblea Generale,

g) informa i membri sulle decisioni prese di sua competenza.

Con l'approvazione dell'Assemblea Generale, il Comitato Direttivo può delegare parte dei suoi compiti amministrativi (segretariato, contabilità e mandati speciali).

V. Diritti di firma

Art. 16 Il Comitato Direttivo vincola l'Associazione verso i terzi con la firma collettiva a due del Presidente con uno dei due vice presidenti oppure dei due vice presidenti tra loro.

Art. 17 L'Ufficio di Revisione è composto da due titolari e da un supplente scelti tra i dirigenti delle imprese aderenti e ha l'incarico di esaminare i conti dell'Associazione presentati dal Comitato Direttivo, formulando preavviso per la loro approvazione all'Assemblea.

Esso resta in carica due anni e i suoi titolari non sono immediatamente rieleggibili.

VI. Mezzi finanziari

Art. 18 Le spese generali dell'Associazione (amministrazione, cancelleria, trasferte, rappresentanza, stampati, ecc.) vengono suddivise in proporzione agli introiti dal traffico viaggiatori, utilizzando una chiave di riparto approvata dall'Assemblea Generale.

La partecipazione alle spese non può essere inferiore a una quota minima e nemmeno superiore a una quota massima, ambedue approvate dall'Assemblea Generale.

L'importo ottenuto per ogni membro viene definito "quota sociale" annua.

Per determinate piccole imprese (ex-AFT) l'Assemblea Generale potrà eccezionalmente stabilire, a tempo determinato o indeterminato, una quota sociale annua fissa uguale o superiore alla quota sociale minima approvata dall'Assemblea Generale per altri membri.

Art. 19 Le spese inerenti la vendita dei titoli di trasporto sviluppati nell'ambito dell'UTPT vengono suddivise in modo proporzionale alle quote versate ad ogni impresa.

Art. 20 Per la ripartizione tra le diverse imprese degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di trasporto, l'Assemblea definisce apposite aliquote.

Art. 21 Ogni impresa versa la quota sociale annua entro il 31 marzo di ogni anno, in maniera da permettere all'Associazione di far fronte ai suoi impegni finanziari correnti.

Art. 22 Eventuali utili di esercizio possono essere riportati all'esercizio successivo o destinati alla costituzione di fondi di riserva per speciali manifestazioni, ricorrenze o attività.

VII. Disposizioni finali

Art. 23 Il presente statuto entra in vigore dal 1. luglio 2022 dopo approvazione dell'Assemblea UTPT, Unione Trasporti Pubblici e Turistici – Ticino del 14 giugno 2022

L'originale rimane depositato presso la Presidenza. Ai membri ne viene distribuita copia.

Per l'Unione Trasporti Pubblici e Turistici – Ticino

Alex Malinverno
Presidente

Denis Rossi
Vice Presidente

Luca Jardini
Vice Presidente

Allegato: A (art. 5)

ALLEGATO A (pagina 1)

Membri		Affiliazione
1. Autolinea Mendrisiense	(AMSA)	2003
2. Autolinee Regionali Luganesi	(ARL)	2003
3. AutoPostale Svizzera SA	(AP)	2003
4. Ferrovia Monte Generoso	(FMG)	2003
5. Funicolare Monte San Salvatore	(FMS)	2003
6. Ferrovie Luganesi	(FLP)	2003
7. Funicolare Cassarate Monte Brè	(FMB)	2003
8. Funivia Brusino Serpiano	(FBS)	2003
9. Funivia Monte Lema	(FML)	2003
10. Telecabina Monte Tamaro	(TMT)	2003
11. Società Navigazione Lago di Lugano	(SNL)	2003
12. Trasporti Pubblici Luganesi	(TPL)	2003
13. Cardada Impianti Turistici	(CIT)	2003
14. Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi	(FART)	2003
15. Funicolare Ritom	(FR)	2003
16. Funivia Pizzo di Claro	(FPC)	2003
17. Funivia San Carlo Robiei	(FSCR)	2003
18. Amici del Nara	(NARA)	2003
19. Sci Lift Prato Leventina	(SLPL)	2003
20. Sciovia Alpe di Neggia	(SAN)	2003
21. Sciovie Campo Blenio Ghirone	(SCBG)	2003
22. Treni regionali Ricino Lombardia	(TILO)	2005
23. Funivia Monte Carasso – Mornera	(FMCM)	2007
24. Consorzio Trasporti Comino	(CTC)	2008
25. Autolinee Bleniesi	(ABL)	2009

ALLEGATO A (pagina 2)

Membri		Affiliazione
26. Valbianca SA	(VB)	2011
27. Sci Club Monte Lema	(SCML)	2011
28. Funicolare Locarno-Madonna del Sasso	(FLMS)	2011
29. Nuova Carì	(NC)	2012
30. Sciovia Luvina	(SL)	2013
31. Funivia Piano Selva	(FPS)	2021



UTPT

Unione Trasporti Pubblici
e Turistici Ticino